

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO n. 552 del 08.06-2018

**PA 17601 Mezzojuso "Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci"**  
**Importo € 1.000.000,00 - Codice Caronte SI\_1\_17601.**  
**Codice CUP J16J16002340001. Conferma acquisizione servizi di ingegneria e architettura.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l' art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all' articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il codice degli appalti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- Visto** il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Visto** il Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori;
- Vista** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 1, co. 6, sono state individuate le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014 - 2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- Vista** la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ed, in particolare, il comma 703 dell’articolo 1, sono state dettate, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Considerato** che il Decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato nella GURI n. 144 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 – prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ed in particolare l’art. 10 prevede misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- Considerato** che il Decreto legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l’art. 7, co. 2, prevede che l’attuazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all’art. 10 del D.L.n. 91/2014;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art.10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Vista** la Delibera Cipe n. 25/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC 2014/2020 tra le diverse Aree tematiche;
- Vista** la Delibera Cipe n. 26/2016 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020: il Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d’intervento;

- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016: “Approvazione dello schema del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati “A” e “B”, nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66;
- Considerato** che il 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale del 13 dicembre 2016, n. 411 con la quale è stata attribuita al Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, la competenza alla gestione, al monitoraggio ed al controllo dei fondi recati dal “Patto per il Sud – Regione siciliana”, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto Idrogeologico”, per l’attuazione degli interventi strategici da realizzare;
- Vista** la Circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale del 21 aprile 2017, n. 169 con la quale è stato individuato il Dipartimento regionale dell’Ambiente dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (CdR) per l’attuazione degli interventi ricompresi nell’area tematica “Ambiente” del Patto per il Sud ed il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana quale Organismo intermedio nell’ambito del Patto per il Sud della Regione siciliana, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto Idrogeologico”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale del 18 maggio 2017, n. 198 con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Patto per il Sud Descrizione del Sistema di gestione e controllo ( S.I.GE.CO.) Versione Maggio 2017”;
- Vista** la Convenzione Operativa, approvata con DDG n. 582 del 06 luglio 2017, sottoscritta tra il Centro di Responsabilità (CdR) del settore prioritario “Ambiente” – Settore d’intervento “Dissesto Idrogeologico” – FSC 2014/2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana e ed il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio;
- Vista** la Disposizione n. 7 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato, ai fini dell’attuazione del Patto per il Sud della Regione Siciliana, l’organizzazione del sistema SIGECO dell’Ufficio del Commissario contro il Dissesto Idrogeologico, che individua, l’Organismo Intermedio, il Soggetto Attuatore, l’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), e l’Ufficio di Monitoraggio e Controllo (UMC), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 198/2017;

- Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 366 del 31 agosto 2017: “Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10/09/2016 - Modifica”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 570 del 15 settembre 2017 con cui è stato nominato, in attuazione del comma 2/ ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014, il Dott. Maurizio Croce, quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la nota prot. n. 4881 del 12/09/2017 con la quale il Commissario, con riferimento agli interventi di competenza della struttura commissariale, così come elencati nel prospetto allegato B, di cui alla DGR n. 301/2016, così come modificata dalle DGR nn. 302 e 366 del 2017, ha richiesto in ossequio al punto D.2 della sopracitata Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, in ordine al trasferimento del 10% per ogni singolo intervento avendo ottemperato al processo di implementazione informatico attraverso la piattaforma Caronte;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla Delibera CIPE 26/2016;
- Visto** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 1208 del 28.12.2017, già registrato dalla Ragioneria Centrale ARTA, con cui si è disposto, per il triennio 2017-2020, l'impegno complessivo della somma pari ad € 249.868.829,63 sul capo 12 capitolo 842446 “Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014- 2020 per rischio frane– Patto del Sud”
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 15 maggio 2018 “Riprogrammazione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud – Regione Siciliana, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico Dissesto idrogeologico”
- Considerato** che il progetto **PA 17601 Mezzojuso “Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci” Importo € 1.000.000,00 - Codice Caronte SI\_1\_17601**, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31 agosto 2017: “ *Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10/09/2016 - Modifica*”
- Vista** la nota protocollo n. 5026 del 30.11.2016 con la quale il Commissario ha proceduto alla convocazione del Comune di Mezzojuso presso la sede di via C. Nigra, 5 Palermo per definire gli aspetti procedurali propedeutici all'attuazione dell'intervento;
- Vista** la nota protocollo n. 5462 del 21.12.2016 con la quale il Commissario, al fine di procedere all'attuazione dei progetti settore ambiente-difesa del suolo “Patto per la Sicilia”, ha chiesto ai Sindaci di attivare le procedure necessarie affinché si possa procedere all'accreditamento presso la Stazione Appaltante del Commissario dei tecnici individuati dalle Amministrazioni quali Responsabile del procedimento;
- Vista** la documentazione trasmessa dal comune di Mezzojuso, assunta al prot. n.1170 del 14.02.201, in uno al progetto esecutivo provvisto di verifica e validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento resi in data 08.02.2017 ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera d) del d.lgs. 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 55 e succ. del D.P.R. 207/2010;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 174 del 04.04.2017, con il quale, nelle more della verifica tecnico amministrativa della documentazione trasmessa dal comune di Mezzojuso, si è provveduto a finanziare l'intervento per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 619.404,93 per lavori, ed € 380.595,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e si è provveduto a confermare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Giosafat Bongiovanni in servizio presso il comune di Mezzojuso;
- Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00;
- Considerata** l'attività di verifica delle procedure tecnico amministrative, effettuata da quest'Ufficio, anche sui conferimenti degli incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto esecutivo;
- Considerato** che l'ing. Michele Zafonti risulta utilmente inserito nell'Albo dei professionisti di fiducia di questa Struttura Commissariale;
- Considerato** che l'ing. Michele Zafonti non ha attualmente in corso incarichi con quest'Ufficio per cui nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti diretti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici, può ritenersi il professionista atto a ricevere incarichi diretti per servizi di ingegneria;
- Considerato** che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017 non c'era l'obbligo di utilizzare i corrispettivi di cui al D.M. 17.06.2016, per cui le spettanze tecniche sono state preventivamente concordate con il professionista in € 37.500,00 oltre oneri ed IVA (pertanto con un ribasso del 55,3572% rispetto alle spettanze calcolate con il citato D.M. 17.06.2016);
- Vista** la nota prot. 2553 del 05.05.2017, con la quale questo Ufficio ha proposto all'ing. Michele Zafonti, l'acquisizione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'importo complessivo di € 37.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- Vista** la pec del 06.05.2017, assunta al prot. n. 2595 del 09.05.2017, con la quale l'ing. Michele Zafonti ha accettato l'incarico;
- Visto** il Decreto n. 726 del 20.10.2017 con il quale l'ing. Giuseppe la Placa, funzionario direttivo, in servizio presso questo Ufficio, è stato nominato responsabile del procedimento in sostituzione dell'ing. Giosafat Bongiovanni
- Ritenuto** opportuno confermare l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione conferito con la sopracitata nota prot. 2553 del 05.05.2017;

#### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di confermare, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia relativamente all'intervento *PA 17601 Mezzojuso "Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci" Importo € 1.000.000,00 - Codice Caronte SI\_1\_17601* l'incarico relativo all'espletamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, conferito con nota prot. 2553 del 05.05.2017, all'ing. Michele Zafonti con sede in Petralia Soprana (PA) via SS. Trinità n. 12 *Codice fiscale ZFN MHL 46D24 G510M, Partita IVA 00215200825, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2443,* per l'importo pattuito pari ad € 37.500,00 comprensivo di spese, oltre oneri previdenziali

ed I.V.A. e quindi l'importo complessivo sarà pari a € 47.580,00. Tale incarico professionale sostituisce quello conferito dall'Amministrazione comunale di Mezzojuso.

- Articolo 3** Di dare atto che l'incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui al disciplinare allegato al presente provvedimento.
- Articolo 4** Di dare atto che l'importo di € 37.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, grava sulle risorse previste nell'ambito della Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, le cui somme verranno introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito atto giuridicamente vincolante, ha l'onere di rimodulare il Quadro Tecnico Economico nelle voci di spesa relativa alle competenze tecniche, prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, riportando il nuovo importo previsto per i servizi di ingegneria ed architettura di cui al presente Decreto.
- Articolo 6** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione giusta ex D.lgs 33/2013, sarà trasmesso al RUP, all'ing. Michele Zafonti, al Servizio Finanziario e Contabile dell'Ufficio del Commissario di Governo, per quanto di competenza.

**Il Soggetto Attuatore  
Dott. Maurizio Croce**



DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI  
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NONCHÉ DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO PER LA  
SICUREZZA, COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23  
E 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 INOLTRE  
DEGLI ARTICOLI 91, 92 E 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008, OVVERO DEGLI ARTICOLI 24, 33  
DEL D.P.R. 207/2010 E DEL DECRETO M.I.T. 7 MARZO 2018 N.49 RELATIVI ALL'INTERVENTO  
IDENTIFICATO CON CODICE:

PA 17601 Mezzojuso "Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci".


CUP: J16J16002340001

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di giugno presso la sede del Commissario di Governo contro il dissesto  
idrogeologico nella regione siciliana, il Soggetto Attuatore, dott. Maurizio Croce domiciliato per la carica in  
Palermo, Piazza Ignazio Florio n. 24, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante  
legale dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto Idrogeologico in Sicilia (CF 97250980824) - (di  
seguito definito "Soggetto Attuatore" o "Committente")  
e dall'altra:

- l'ing. Michele Zafonti con sede in Petralia Soprana (PA) via SS .Trinità n. 12 - codice fiscale ZFN MHL  
46D24 G510M e partita IVA 00215200825 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al  
n° 2443, di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato»;

PREMESSO CHE

- che in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il *Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana* dal  
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, finalizzato allo sviluppo  
produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;  
che nella Delibera della Giunta regionale n. 366 del 31 agosto 2017: "*Patto per lo sviluppo della Regione  
Sicilia (Patto per il Sud)*, successivamente rimodulata con *Deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del  
15.05.2018- "Riprogrammazione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto Per il Sud – Area tematica*



Ambiente, obiettivo strategico dissesto idrogeologico” è compreso l’intervento “Consolidamento dell’area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci” da realizzarsi nel comune di Mezzojuso per un importo complessivo pari ad € 1.000.000,00

- che detto importo costituisce il limite di spesa invalicabile entro il quale deve essere eseguito il progetto di che trattasi;

- che con nota prot. 2553 del 05/05/2017 è stato proposto all’ing. Michele Zafonti l’acquisizione del progetto derivante dall’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’importo complessivo di € 37.500,00

- che, con nota pec del 06.05.2017 assunta al protocollo n. 2595/UC del 9 maggio 2017 l’ing. Michele Zafonti ha accettato l’incarico di cui al presente disciplinare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sopra indicati.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:

#### ART. 1) OGGETTO DELL’INCARICO

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui agli artt. 23 e 101 del D. Lgs. 50/2016 ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come individuati all’articolo 3 del presente contratto, relativi all’attuazione dell’intervento di “Consolidamento dell’area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci” nel comune di Mezzojuso (PA);
2. L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e al Decreto M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49, nonché alle caratteristiche, requisiti ed elaborati progettuali indicati dalla stazione



appaltante ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017

4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è in via di acquisizione;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J16J16002340001.

#### ART. 2) OBBLIGHI LEGALI

1. L'operatore economico per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (di seguito definito "Tecnico incaricato") è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.


2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii., limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

#### ART. 3) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

**Fasi Fasi di progettazione:**

- Progettazione definitiva
- Progettazione esecutiva
- Coordinamento della Sicurezza in progettazione

**Fasi Fasi di esecuzione:**

- Direzione Lavori e contabilità
- Coordinamento della Sicurezza in esecuzione

2. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie da affidare è indicato nello schema di parcella che costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso, come richiamato al successivo articolo 24.

3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, al progetto di che trattasi egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano

incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

4. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di controllo tecnico-contabile (misurazione e contabilità) dei lavori.

#### **ART. 4) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008**


1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione e la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

progettazione di cui al comma 2, lettera a), nonché in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è  
assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui  
all'articolo 98 comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo  
90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale  
coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto.  
L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e  
discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma  
8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal  
contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora  
eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di  
pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2,  
lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i  
medesimi previsti per la direzione dei lavori.

#### **ART. 5) ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO**

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al  
proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto  
dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del  
relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna  
motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti  
prestazioni:

- a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto realizzato;
- b) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a

disposizione dell'amministrazione.

#### ARTICOLO 6) SPESE E ONERI ACCESSORI

Le spese e gli oneri accessori concorrono a determinare il corrispettivo ed il relativo importo è stabilito dall'art. 5 del D.M 17.06.2016

#### ART. 7) ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. Il committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo;


3. Il tecnico incaricato, si impegna altresì:

a) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built (come fatto) in almeno due copie cartacee nonché una copia digitale su supporto informatico;

b) a produrre entro il termine stabilito nel CSA il Conto finale dei lavori previsto nel Decreto M.I.T. del 7.03.2018 n. 49;

c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori strutturali la Relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della Legge 5 novembre 1971, N. 1086;

d) a produrre, qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (nei casi espressamente individuati dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), non ritenga necessario conferire l'incarico di



collaudo tecnico-amministrativo, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori entro il termine stabilito nel

CSA;

e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni

dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui

all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia digitale su supporto

informatico.

4. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato,

l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è

autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò

anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo

legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti,

modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

5. Per quanto previsto al comma precedente, in capo al committente non incombe alcun obbligo di

comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei

nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle

varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal

D.Lgs. 56/2017 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del

progetto originario" o altra precisazione analoga.

6. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato,

convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria con le percentuali previste all'art. 5 del

D.M. 17 06.2016 recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria e con ciò il Tecnico

incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non

specificatamente compensato in forza del presente contratto.

#### **ART. 8) VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.


5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

#### ART. 9) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

Fase di progettazione	giorni	giorni (in lettere)
<input checked="" type="checkbox"/> Progettazione esecutiva e CSP	già espletata	già espletata



3. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del Decreto M.I.T. del 07.03.2018 n. 49 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

I termini previsti per la fase di Direzione lavori e contabilità comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione compresi gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)

4. I termini di cui al comma 3 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori, pertanto restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili al Tecnico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico



incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

#### ART. 10) PENALI

1. Il ritardo nella consegna degli atti di cui alle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 13, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 9 comma 3.

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:


a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato dal Capitolato Speciale d'appalto.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti,



esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

#### **ART. 11) RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE**

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per

la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

#### ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:


a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D.

Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 ;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 4;

i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.

56/2017 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione

contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;

l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva

del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con

almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice

civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti..

#### ART. 13) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Fino a quando, in attuazione del disposto di cui all'art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà

approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine di

determinare l'importo del corrispettivo per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri

servizi tecnici, si fa riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016

(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato

dal D.Lgs. 56/2017).

1. Per la determinazione del compenso sono stati applicati i parametri riguardanti il costo delle

single categorie componenti l'opera, la complessità e la specificità della prestazione. Il compenso è

determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle single categorie componenti l'opera

«V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q»

relativo alla specificità della prestazione e il parametro base «P» distinto in base alle singole categorie componenti l'opera, il tutto secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016. Tenuto conto delle risultanze della procedura di contrattazione del presente contratto con il quale è stato previsto uno "sconto" del **55,3572%**, il corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all'Allegato «A» e all'articolo 24, è stabilito come di seguito rappresentato:

**Fase di progettazione:**

Progettazione definitiva e esecutiva e

Coordinamento sicurezza fase di progettazione € 19.999,35

**Fase di esecuzione:**

Direzione Lavori e contabilità e


Coord. Sicurezza in esec. (art. 101 co. 3 lett. d), D.Lgs. 50/2016): € 17.500,65

**TOTALE GENERALE € 37.500,00 oltre Iva ed oneri**

2. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle varie fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse.



5. La quota delle spese forfetarie con le modalità dell'art. 6 è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza del loro importo.

6. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alla Categoria, Destinazione funzionale, Corrispondenze e Grado di complessità di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17.06.2016.

7. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione esecutiva, quale primo livello di progettazione affidato al Tecnico incaricato.

8. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

9. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo previdenziale e dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

#### **ART. 14) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall'allegata parcella.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:

a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente

nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo;

c) varianti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;

d) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dalla approvazione della variante (inteso come maggiore importo in assoluto rispetto all'importo contrattuale) sommato al corrispettivo per la D.L. oltre eventuali maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.


3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c) l'adeguamento del corrispettivo è diverso a seconda che si tratti di Perizie di Variante o Perizie di Variante Suppletive.

Si intende perizia di Variante quando attiene prevalentemente alla variazione delle quantità dei lavori più che alla variazione dei lavori stessi; la formulazione di nuovi prezzi, se non inserita in un contesto di sostanziale, prevalente nuova progettazione, non è condizione necessaria per considerare una perizia come perizia di variante.

Nel caso di Perizie di Variante il compenso (cl. 07 Tavola Z-1), è valutato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Si intende perizia di variante Suppletiva quando attiene a varianti con modifiche e/o aggiunte al progetto in corso d'opera che comportino una nuova progettazione di parti definite dell'opera (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi, non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria).

Nel caso di Perizie di Variante Suppletive il compenso (c.l.08 Tavola Z-1), è valutato sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità (con la modifica sostanziale di elaborati grafici), in aggiunta ai corrispettivi della variante delle quantità del progetto in corso d'opera (cl.



07 Tavola Z-1 ) applicato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

4. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;

c) riguardano varianti dovute a errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

5. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.

6. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 13, comma 6, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione. A tal fine:

a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione;

b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.

#### ART. 15) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI



1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 13, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 14 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 10, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura al verificarsi delle seguenti condizioni e, comunque, a seguito accreditamenti delle somme da parte del MATTM a valere sulla contabilità speciale:

Fase di progettazione:	decorrenza dei termini
Progettazione definitiva esecutiva e CSP	Aggiudicazione definitiva dei lavori: fino al 90 % del relativo corrispettivo; dal verbale di consegna : saldo del 10%
Fase di esecuzione	Decorrenza dei termini
Direzione Lavori e contabilità e Coord. Sicurezza in esec. (art. 101 co. 3 lett. d), D.Lgs. 50/2016) come modificato dal D.Lgs. 56/2017	In percentuale dello Stato di Avanzamento dei Lavori, nella misura dell'90% del relativo corrispettivo fino al certificato di ultimazione lavori. Saldo del 10 % a collaudo provvisorio.


2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 4. Nella



stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.

5. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN IT5200306943790100000000062, sul quale è autorizzato ad operare il sig. Michele Zafonti, nato a Petralia Soprana il 24/04/1946 (codice fiscale ZFN MHL 46D24 G510M), con sede a Petralia Soprana (PA) in Via SS. Trinità n. 12.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 17 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

8. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di progettazione, in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i

termini per il saldo.

9. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

#### ART. 16) CONFERIMENTI VERBALI

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.


3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 13 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma

3.

#### ART. 17) GARANZIE

1. L'incaricato dovrà presentare, entro i termini fissati dalla SA e comunque prima della sottoscrizione del presente disciplinare, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art.24 c.4 del D.Lgs. 50/16 coordinato con il D.Lgs. 56/17, suddetta documentazione di garanzia dovrà essere sottoscritta da una



compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea.

2. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/04 da integrarsi con le successive disposizioni normative e regolamentari.

#### **ART. 18) ADEMPIMENTI LEGALI**

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.

#### **ARTICOLO 19) SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI**

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.


2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

#### **ART. 20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, di un legale interno della struttura, ove esistente.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, is located in the bottom right corner of the page.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di PALERMO; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 21) PRESTAZIONI OPZIONALI SIN DALL'ORIGINE**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4 e 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

#### **ART. 22) DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede a Petralia Soprana in Via SS. Trinità, n. 12 mail pec: [michele.zafonti@ordineingpa.it](mailto:michele.zafonti@ordineingpa.it). Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. L'ing. Vincenzo Zafonti, è individuato, come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico,

amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

#### ART. 23) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### ART. 24) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICHE

1. L'importo dei corrispettivi determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni con i parametri del D.M. 17 giugno 2016, ribassato del 55,3572%, è stato ritenuto congruo dal professionista.

#### ART. 25) SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista.


Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo, li .....


Il Tecnico Incaricato

Il Soggetto Attuatore



Ing. Michele Zofonti

Dott. Maurizio Croce



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Professionista dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 1: Oggetto dell'incarico
- 2: Obblighi legali
- 3: Descrizione delle prestazioni
- 4: Coordinamento della sicurezza
- 5: Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico
- 6: Spese e oneri accessori
- 7: Altre condizioni disciplinanti l'incarico
- 8: Variazioni, interruzioni, ordini formali
- 9: Durata dell'incarico e termini
- 10: Penali
- 11: Riservatezza, coordinamento, astensione
- 12: Risoluzione del contratto
- 13: Determinazione dei corrispettivi
- 14: Adeguamento dei corrispettivi
- 15: Modalità di corresponsione dei corrispettivi.
- 16: Conferimenti verbali
- 17: Garanzie
- 18: Adempimenti legali
- 19: Subappalto, prestazione di terzi
- 20: Definizione delle controversie
- 21: Prestazioni opzionali sin dall'origine



22: Domicilio, rappresentanza delle parti

23: Tracciabilità dei flussi finanziari

24: Disposizioni relative alle competenze tecniche

25: Spese di contratto

Palermo, li

Il Tecnico Incaricato

**Ing. Michèle Zafonti**

